

ADEGUAMENTO
APPROVATO IL 06.02.2015
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
DI GESTIONE E CONTROLLO DI
ARTFIDI LOMBARDIA
AI SENSI DEL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231
Approvato il 18/07/2014

ARTFIDI LOMBARDIA
BRESCIA VIA CEFALONIA,66
25124 BRESCIA

**REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA
(art. 25-octies del Decreto e art. 55 del D.Lgs. 231/2007)**

La legge 15 dicembre 2014, n. 186, reca una serie di disposizioni volte ad incentivare l'emersione e il **rientro dei capitali** detenuti all'estero, insieme ad altre misure finalizzate a potenziare la lotta all'evasione fiscale.

E' stato introdotto con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, l'art. 618-ter-1 c.p., cosiddetto "**Autoriciclaggio**", oltre che una modifica all'art. 25-octies del DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato.

Dopo aver introdotto il suddetto reato nel Codice penale, il legislatore ha proceduto anche a modificare l'articolo 25 *octies* del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti.

La norma risulta sintomatica della volontà del legislatore non solo di "sterilizzare" i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo ma, altresì, di contrastare dette condotte svolte per mezzo o attraverso la copertura di una **persona giuridica**.

Ne consegue la **possibilità di sanzionare gli enti** i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiegano, sostituiscono, trasferiscono, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1, si accompagna, in via autonoma, anche la **sanzione amministrativa a carico dell'ente**, qualora sussista un interesse o vantaggio di quest'ultimo. **Si rende necessario quindi l'adeguamento del modello 231/2001 approvato dalla nostra Società** in data 18.07.2014 includendo alla Parte speciale D il nuovo reato di Autoriciclaggio ex art.648ter 1 c.p.

Viene quindi aggiornato il modello nella Parte speciale D al punto 5 REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies del Decreto e art. 55 del D.Lgs. 231/2007) aggiungendo il reato di autoriciclaggio.

Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). -- Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Adeguamento Sanzioni art.648-bis

La seconda parte della nuova legge (art. 3) provvede anzitutto all'**inasprimento delle pene pecuniarie** per i delitti di riciclaggio e reimpiego: all'articolo 648-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000»; all'articolo 648-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

Le sanzioni in caso di condanna dell'Ente, per il reato di Autoriciclaggio, in conformità con quanto già previsto nel decreto, sono l'interdizione dallo svolgimento dell'attività (per un periodo non superiore a due

anni) e la sanzione pecuniaria (da 200 a 800 quote o, per i casi più gravi in cui per il delitto presupposto è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, da 400 a 1000 quote).

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

In riferimento alle aree a rischio ed ai principi di comportamento in relazione al nuovo reato di Autoriciclaggio si ritengono valide le linee già approvate nel modello organizzativo al punto 5.5 e 5.5.1 della Parte speciale D

L'Aggiornamento del modello 231/2001 di Artfidi Lombardia è parte integrante ed essenziale del Modello stesso e dovrà essere comunicato e divulgato a tutti i destinatari del modello come da punto 3.4 del modello è più precisamente:

- a) i componenti degli organi sociali di Artfidi Lombardia;
- b) coloro che svolgono, anche di fatto, compiti di gestione, amministrazione, direzione, controllo nella Società;
- c) i dipendenti di Artfidi Lombardia;
- d) tutti coloro che operano, a vario titolo, in nome e per conto della Società o sono comunque legati ad Artfidi Lombardia da un rapporto giuridico (es. consulenti, collaboratori, procacciatori, agenti);
- e) tutti i responsabili d'area delle unità locali operative.

Sarà cura dell'ODV verificare successivamente la divulgazione dell'adeguamento del modello.

Brescia lì 06.02.2014